

Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro

Stato al 1° gennaio 2021

Errata corrige articolo 2

2 Chi può beneficiare della procedura di conteggio semplificata?

I datori di lavoro devono adempiere le seguenti condizioni:

- il salario dei singoli lavoratori non supera i 21 510 franchi annui;
- la massa salariale dell'impresa non supera i 57 360 franchi annui (cioè il doppio della rendita massima AVS annua);
- la procedura di conteggio semplificata deve essere utilizzata per i salari di tutto il personale soggetto all'obbligo contributivo;
- gli obblighi in materia di conteggio e pagamento dei contributi vanno rispettati secondo le prescrizioni.

Gli importi massimi del salario e della massa salariale per poter accedere alla procedura di conteggio semplificata vengono determinati senza deduzione dell'eventuale franchigia applicata ai beneficiari di rendita (v. opuscolo informativo 2.01 – *Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Se un salariato è impiegato per un periodo inferiore a un anno, il suo salario è considerato per quel periodo e non viene convertito in salario annuo. Per quanto riguarda l'obbligo contributivo nella previdenza professionale v. n. 7.

La procedura semplificata non può essere utilizzata dalle società di capitali (SA, Sagl ecc.) e dalle cooperative e nemmeno per i coniugi o i figli dei datori di lavoro occupati nell'impresa. Non può inoltre essere utilizzata nemmeno dai datori di lavoro che occupano frontalieri residenti nel Principato del Liechtenstein, in quanto la Convenzione di doppia imposizione non lo permette. Lo stesso vale per i datori di lavoro con sede nei Cantoni di Basilea-Campagna, Basilea-Città, Berna, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese e Vaud che occupano – sul territorio di uno di questi Cantoni – frontalieri che vivono in Francia.

Centro d'informazione AVS/AI, 26. aprile 2021